



COORDINAMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - "EMILIA-ROMAGNA"

ISCRITTA AL N. 3659 DELL'ALBO DELLE ONV
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Prot. n. 9/Verballi-Coord/2019

ESTRATTO del VERBALE dell'ASSEMBLEA del 29 giugno 2019

Oggi, sabato 29 giugno 2019, presso la sede operativa sita in Ferrara (FE), via del Lavoro n. 50/52, si è riunita l'Assemblea Straordinaria del *Coordinamento regionale protezione civile ANC "Emilia-Romagna"* per deliberare, in unica convocazione, sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Modifica dello Statuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore");
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

La riunione viene dichiarata aperta alle ore 10.35.

Sono presenti i seguenti soci:

<i>Componenti</i>	<i>Aderenti presenti</i>	<i>Deleghe</i>
(7 membri)	(1) <u>Molinella (BO)</u> RUBINI Alessandro MACCAFERRI Giancarlo SOLMI Sanzio FINELLI Raffaele DESERTI Ermes	con delega in favore di RUBINI A.
(5 membri)	(2) <u>Mordano (BO)</u> PATUELLI Franco GRANDI Maurizio SILVESTRINI Giuliano RICCIMACCARINI Enrico	con delega in favore di PATUELLI F. con delega in favore di GRANDI M.
(6 membri)	(3) <u>San Benedetto Val di Sambro (BO)</u> LABANTI Valter DEOLA Pierpaolo OTTAVIANO Carlo	
(5 membri)	(4) <u>Ferrara (FE)</u> GUMINA Natale Marcello LUGAS Ignazio NATUZZI Raffaele PESCI Alio FIRINCIELLI Andrea	
(9 membri)	(5) <u>Sassuolo (MO)</u>	



COORDINAMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – “EMILIA-ROMAGNA”

	PADULA Antonio ANSALONI Alessandro BIONDINI Maurilio MICHELIN Mauro MASINI Gianni LO PRESTI Gaetano	con delega in favore di ANSALONI A. con delega in favore di BIONDINI M. con delega in favore di PADULA A.
(6 membri)	(6) Parma (PR) VIGNOLI Francesco CARBONI Gabriele TANZI Sergio GIORDANO Angelo	con delega in favore di VIGNOLI F. con delega in favore di CARBONI G.
(5 membri)	(7) San Genesio (RE) GIANOTTI Enzo MONELLI Ivo CECERE Domenico FERRETTI Stefania DOGLIOSO Tiziano	con delega in favore di GIANOTTI E.
(5 membri)	(8) Rimini (RN) LIRA Giampaolo CORRIERI Giorgio CHIAUZZI Massimo PIASTRA Roberto FILIPPI Mirco	con delega in favore di CHIAUZZI M. con delega in favore di CORRIERI G.
(5 membri)	(9) Cattolica (RN) ASTOLFI Pierangelo DEL CHIERICO Cesarino ROMANI Maurizio QUADRELLI Ivo PIERLEONI Andrea	con delega in favore di DEL CHIERICO C. con delega in favore di ASTOLFI P.A.

L'odierna Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione Natale Marcello GUMINA; le funzioni di segretario sono delegate al Segretario Leonardo BERARDI.

Il Segretario dà atto che le deleghe di voto come sopra riportate saranno allegate al presente verbale.

Preliminarmente, il Segretario dà atto che la bozza delle modifiche allo Statuto sono state inviate a tutti gli associati unitamente alla convocazione spedita in data 7 giugno 2019.

Relativamente al punto 1) dell' O.d.G., il Presidente illustra la necessità di procedere, entro il termine previsto del 2 agosto, all'adeguamento dello Statuto sulla base delle nuove previsioni contenute nel Codice del Terzo Settore.



COORDINAMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – “EMILIA-ROMAGNA”

L'Avv. D'Avella, incaricato dal Comitato Esecutivo di provvedere a redigere la bozza del nuovo Statuto, illustra il contenuto del D.L.vo 117/17 e, in particolare, le nuove disposizioni che vanno necessariamente recepite nel nuovo Statuto. Rappresenta altresì che, vista la necessità di procedere non solo all'adeguamento alle nuove disposizioni ma anche all'aggiornamento di alcune previsioni e all'introduzione di nuove, si è ritenuto di procedere alla rielaborazione dell'intero Statuto.

Pertanto, non potrà farsi ricorso alla procedura semplificata prevista dall'articolo 101, comma 2, del D.L.vo 117/17 ma tutte le modifiche dovranno essere approvate ai sensi e con la maggioranza richiesta dall'articolo 16 dello Statuto attualmente in vigore (*“Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione”*).

A questo punto, l'Avv. D'Avella illustra la proposta di modifica elaborata su mandato del Comitato Esecutivo, descrivendo e spiegando articolo per articolo.

Vengono quindi illustrati i contenuti inderogabili previsti dal Codice del Terzo Settore, così come evidenziati dalle circolari del Ministero del Lavoro del 27.12.2018 e della Regione Emilia-Romagna del 14.03.2019.

Dopo ampio confronto ed esauritasi la discussione si procede alla votazione articolo per articolo e, all'esito, alla votazione del testo finale. L'Assemblea, con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

A P P R O V A

le modifiche allo Statuto dell'organizzazione in conformità al testo definitivo che previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario viene allegato al presente verbale.

Il Segretario, all'esito della votazione, avendo registrato il voto favorevole di 42 associati (dei quali, 29 presenti personalmente e 13 per delega nominativa), considerato che la maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione è pari a 27 (pari alla metà più uno dei 53 componenti l'Assemblea), visto l'articolo 16 dello Statuto, dichiara l'efficacia della votazione e la validità delle modifiche statutarie approvate in data odierna.

******O M I S S I S******

L'Assemblea incarica il Segretario di formare due estratti del presente verbale nonché due copie del nuovo Statuto che, in duplice originale e debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, saranno trasmessi per la successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna.

L'Assemblea incarica l'Avv. D'Avella di prendere contatti, prima dalla registrazione del nuovo Statuto, con i funzionari della Regione Emilia-Romagna incaricati della verifica di legittimità del nuovo Statuto per un parere informale e preventivo. Ove si rendessero necessarie modifiche non sostanziali, l'Assemblea incarica il Presidente di apportare le relative correzioni e di procedere alla successiva registrazione. Ove, al contrario, si rendessero necessarie modifiche sostanziali, l'Assemblea incarica il Presidente di convocare una nuova Assemblea Straordinaria al fine di approvare le ulteriori modifiche sostanziali richieste.



COORDINAMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – “EMILIA-ROMAGNA”

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la riunione dell'Assemblea viene chiusa alle ore 13.10.

Ferrara, 29 giugno 2019.

Il Segretario dell'Assemblea
- Leonardo Berardi -

Il Presidente dell'Assemblea
Legale Rappresentante dell'Associazione
- Natale Marcello Gmina -

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
conservato nel Registro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

SI RICHIEDE L'ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO
E DI BOLLO EX ART. 82 D.LGS n. 117/2017

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato il 2 AGO. 2019 al N° 2470 Sr. 3
Liquidati euro

*Firma su delega del Direttore Provinciale d.i.
Grazia Maria Provitera



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

**Coordinamento Regionale Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri –
Emilia Romagna ODV**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato operante senza fini di lucro avente la seguente denominazione:

“Coordinamento Regionale Protezione Civile – Associazione Nazionale Carabinieri – Emilia Romagna ODV” (di seguito pure denominata Coordinamento) anche siglabile come **“CRP-ANC-ER-ODV”**.

1.2 L'Organizzazione si caratterizza per essere apartitica, apolitica e per avere struttura e contenuti democratici, durata illimitata, assenza di fini lucrativi e per svolgere attività a favore della collettività grazie alle prestazioni personali fornite da volontari, non retribuite in alcun modo.

1.3 La sede legale è attualmente ubicata in Bologna, Via Vascelli n.2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. E' data facoltà all'organo di amministrazione di variare la sede legale ove ne ravvisi la necessità dandone comunicazione all'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

1.4 Il coordinamento svolge ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna, ma ove richiesto, potrà operare anche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero su attivazione degli organi centrali, regionali e locali dello Stato o di altri Enti pubblici o privati che ne abbiano titolo.

ART. 2 - Scopi

2.1 L'Associazione costituisce una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale e regionale.

2.2. L'Associazione si riconosce nei valori e principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni.

2.3 Il Coordinamento costituisce un'organizzazione di secondo livello avente precipua finalità di rappresentare e coordinare a livello regionale o sovra regionale i Nuclei di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri costituiti nell'ambito delle province dell'Emilia Romagna, pur mantenendo ciascuno, reciprocamente, le rispettive piene autonomie giuridiche, patrimoniali e

processuali. Ove costituite, si propone di aderire e coordinarsi con le analoghe organizzazioni costituite ed operanti sotto l'egida dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

2.4 In armonia con i propri fini istituzionali e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, il Coordinamento si propone di:

- operare a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente a fronte dei danni o pericolo di danni alla collettività derivanti da calamità naturali catastrofi e altri eventi;
- promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l'assistenza e/o la vigilanza , prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;
- realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- farsi interlocutore nei confronti delle Autorità ed Enti pubblici competenti per le attività di Protezione Civile e, più in generale, per tutte quelle consentite dal presente Statuto, collaborando con gli Enti medesimi e con le rispettive strutture locali, regionali e nazionali, in particolare, in quelle di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza nonché in tutte quelle richieste dalle predette strutture, anche attraverso il concorso nella Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, nei limiti delle risorse disponibili;
- coordinarsi con le strutture ed Organizzazioni di Volontariato e Protezione Civile ed, ivi, in via prioritaria, con quelle appartenenti all'ANC;
- realizzare, allorquando venga richiesto, attività di osservazione e riferimento per Autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di supporto alle forze di polizia;
- promuovere l'informazione e l'educazione civica nel volontariato di protezione civile, eventualmente anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali;
- promuovere, organizzare e programmare attività di formazione dei propri aderenti e volontari;
- nell'ambito delle attività e scopi previsti nel presente Statuto, attraverso tutti gli strumenti convenzionali legittimi, quali partenariati, convenzioni, intese ed ogni altra forma di accordo, l'organizzazione è disponibile a collaborazioni nei limiti stabiliti dalle leggi, con Enti Pubblici e Privati, nonché con l'associazionismo, anche promuovendo forme stabili di collegamento, al fine di offrire un servizio di pubblico interesse.

ART. 3 – ATTIVITÀ

3.1 L'Organizzazione opera in via **principale**, ma non esclusiva, nell'ambito delle attività **di cui alla lettera Y) dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (Codice del terzo settore) e successive integrazioni e modificazioni,

 2

ivi indicate come: **"protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni"**, nel rispetto della normativa vigente, in particolare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017 e dal decreto legislativo 1/2018 e succ mod e integr.

3.2 L'Organizzazione, a norma dell'**art. 6 del Codice del Terzo Settore**, potrà svolgere anche attività **secondarie e strumentali**, diverse rispetto a quella principale, ma pur sempre fra quelle previste dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge e, comunque, da appositi atti e/o regolamenti interni demandati alla competenza all'Organo di Amministrazione, da adottare con approvazione preventiva o ratifica successiva da parte dell'Assemblea. L'Organo di Amministrazione, in particolare, oltre ad avere facoltà di individuare in concreto le attività in oggetto e stabilire eventuale loro disciplina e modalità di svolgimento, dovrà altresì attestarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.e.

3.3 L'organizzazione, avvalendosi dei mezzi legittimamente a disposizione (propri o di terzi), nonché delle risorse, capacità, conoscenze e prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, svolge la propria opera a favore di terzi e, più in generale, della collettività. In caso di necessità l'associazione avrà facoltà di assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori o prestatori di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla legge e dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

3.4 In ogni caso nell'ambito delle attività sia principale che secondarie, l'Associazione potrà svolgere ogni attività di volontariato strumentale al perseguimento degli scopi statuari, anche in convenzione con Enti Pubblici e soggetti Privati e con previsione di rimborso spese.

3.5 Per il normale svolgimento delle proprie attività il Coordinamento si avvale dell'opera degli aderenti ai Nuclei di Protezione Civile dell'ANC, propri associati.

3.6 L'associazione al fine di finanziare le proprie attività può esercitare attività di raccolta fondi anche attraverso la partecipazione a progetti che la contemplino, ovvero accettare o richiedere a terzi donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, il tutto, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

4.1 Quale organismo di secondo livello, possono aderire al Coordinamento tutti i Nuclei di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), già riconosciuti dall'Associazione Nazionale Carabinieri, aventi sede nel territorio della Regione Emilia Romagna i quali, in seno alla presente associazione, saranno rappresentati da propri delegati appositamente individuati dai rispettivi Organi Amministrativi.

4.2 I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali limitazioni e/o esclusioni devono essere motivate e, comunque, essere connesse al perseguimento delle finalità dell'associazione.

4.3 La partecipazione ed il conseguente status di associato sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi ed i casi di cessazione del rapporto previsti al successivo art. 5.



4.4 I Volontari aderenti ai membri del Coordinamento svolgeranno la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà non potendo essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ad essi potranno essere rimborsate dalle rispettive Associazioni di riferimento soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dai rispettivi Organi Amministrativi. Salva la facoltà prevista dall'articolo 17, comma 4, del D.L.vo 117/2017, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito sia con l'associazione di riferimento che con il Coordinamento.

4.6 I Membri Aderenti al Coordinamento sono tenuti a stipulare idonea assicurazione a favore dei rispettivi volontari associati affinché durante l'espletamento delle loro prestazioni e servizi siano coperti da rischi di infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci e provvedimenti disciplinari

5.1 L'ammissione a membro del Coordinamento è deliberata dall'Organo Amministrativo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'Associazione che intende aderire nella quale venga allegata la delibera legittimamente adottata della propria assemblea generale contenente la manifestazione di adesione allo statuto del Coordinamento, ai suoi organi, eventuali regolamenti e delibere.

5.2 L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata in forma scritta; in tal caso, l'aspirante associata non ammessa ha facoltà di ricorrere contro il provvedimento di reiezione e la decisione definitiva sarà assunta dall'Assemblea dell'Associazione nella prima riunione utile.

5.3 In caso di ammissione, la stessa decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, organo a cura del quale viene annotato il nominativo nel libro degli associati e negli ulteriori registri all'uopo previsti non appena sia stata versata la quota associativa annuale.

5.4 La qualità di associato si perde:

- per recesso ;
- per Scioglimento dell'Associazione Aderente
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione al Coordinamento. Nel caso di mancato versamento della quota, si presume che l'associata non abbia più interesse a partecipare e che la sua volontaria omissione equivalga ad una forma di recesso. In tal caso l'effetto decadenziale consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno successivo al ricevimento da parte dell'associata del sollecito a regolarizzare (il quale dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali ricollegati al perdurare



dell'inerzia nel pagamento).

- per esclusione a seguito di :

a) adozione di iniziative in contrasto con i principi, finalità e scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari o di quelli derivanti dagli eventuali regolamenti e deliberazioni legittimamente adottate poste in essere sia dall'associazione, intesa come Ente, membro del coordinamento, sia dai propri singoli volontari individualmente o collettivamente considerati.

5.5 I Provvedimenti disciplinari, fra i quali rientra anche l'eventuale esclusione delle Associate, è deliberata dall'Organo di Amministrazione il quale, prima di adottarli ha l'onere di contestare per iscritto al legale rappresentante dell'associazione aderente l'addebito così che questi abbia possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo eventuali controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

5.6 Ove gli addebiti siano gravi e/o reiterati, l'Organo di Amministrazione, all'atto della contestazione potrà anche disporre la sospensione immediata dell'associata da ogni attività.

5.7 In mancanza di istanze di riesame o al loro esito negativo, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'Associata, la quale, entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea Generale dei soci con ricorso da inoltrare presso il Consiglio Direttivo che ne dovrà attestare la data di deposito. In mancanza di ricorso, la delibera disciplinare diviene definitiva. Viceversa, in caso di ricorso, la decisione definitiva sarà rimessa all'assemblea dei soci che delibererà nella prima convocazione utile. I provvedimenti sanzionatori adottati, ivi compresa l'eventuale sospensione dalla partecipazione alle attività, non sono sospesi in pendenza di ricorso all'Assemblea. In ogni caso, l'associata in questione non potrà votare nella delibera avente per oggetto la propria esclusione.

5.8 I provvedimenti disciplinari adottabili sono:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell'adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e delibera di esclusione dall'associazione aderente.

5.9 In ogni caso, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra dovrà essere motivata e la sanzione dovrà essere proporzionale alla gravità della condotta o infrazione commessa e ad eventuali episodi di recidiva o altra condotta o infrazione.

5.10 Il **recesso** da parte delle Associate dovrà essere reso in forma scritta dal relativo legale rappresentante con comunicazione da inoltrare all'Organo Amministrativo del Coordinamento il quale ne prenderà atto con apposita delibera nella prima riunione utile ed avrà effetto da tale data.

5.11 La cessazione del rapporto associativo, da qualunque causa dipenda (recesso, esclusione ritualmente adottata dall'Organo di Amministrazione e non impugnata, ovvero provvedimento definitivo di esclusione adottato dall'Assemblea Generale) dovrà essere annotata da parte dell'organo

di amministrazione sul libro degli associati e, ove ricorra il caso, ulteriormente comunicati agli Enti preposti alla tenuta di eventuali elenchi ai quali sia stata previamente comunicata la partecipazione che ora sia venuta meno.

5.12 L'associazione aderente che sia stata esclusa o receduta non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

5.13 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 Le Aderenti in regola con l'iscrizione hanno diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. ogni associazione aderente iscritta nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli atti demandati all'Assemblea, per l'elezione degli organi del Coordinamento, nonché ha diritto di proporre propri candidati per gli organi elettivi;
3. partecipare all'Assemblea con diritto di voto tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato, come stabilito dal presente statuto;
4. prendere visione degli atti deliberativi e dei libri sociali (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri Organi sociali); tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta scritta da recapitare, anche per via telematica, all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà dare riscontro nei successivi trenta giorni con le seguenti opzioni: a) inviando copie digitali per via telematica; b) invitando il richiedente a visionare gli atti o libri di cui sopra presso la sede dell'associazione durante gli orari d'ufficio indicati ed alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Coordinamento in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, il Coordinamento potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

6.2 Le Associazioni Aderenti sono obbligate a:

1. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
2. compiere le attività attraverso i propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dall'Associazione, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;

4. partecipare e far partecipare i propri aderenti alle attività formative propedeutiche per l'impiego operativo;
5. Provvedere alla copertura assicurativa dei rispettivi aderenti;
6. non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome del Coordinamento né utilizzare simboli e strumenti dello stesso senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
7. Conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi del Coordinamento e più in generale dell'ANC;
8. Mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali;
9. tenere e far tenere ai rispettivi associati sempre, anche al di fuori dal servizio, comportamenti rispettosi sia verso il Coordinamento che verso i terzi, astenendosi e/o impedendo ogni atteggiamento in contrasto con i principi, gli scopi e le regole del presente Statuto e, in generale, evitando eventuali pregiudizi al decoro dell'Associazione, ivi comprendendo anche i valori di cui essa può fregiarsi e farsi portatrice anche attraverso la divisa, i loghi e gli stemmi
10. versare l'eventuale quota associativa con le modalità e nell'ammontare stabilito dagli organi competenti;
11. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori.
5. Organo di Controllo (da eleggere solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr.)

7.2. L'elezione agli Organi dell'Associazione non può essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea generale delle associate è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie.

8.2 Al fine di garantire un'equa rappresentanza e partecipazione delle associate che rispecchi il contributo di volontari provenienti da ciascuna, l'Assemblea del Coordinamento è composta da



1 delegato per ogni Associazione aderente più 1 delegato ogni venti (20) volontari in forza a ciascuna Associazione aderente (ad esempio: un'associazione aderente che conta sessantadue (62) volontari avrà (4) delegati).

I delegati all'Assemblea del Coordinamento dovranno essere individuati in seno a ciascuna Associazione aderente fra i propri iscritti con apposita delibera dell'organo di Amministrazione, che dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo del Coordinamento, con relativi aggiornamenti in presenza di variazioni, dal Rappresentante Legale di ogni Associazione Aderente.

Il diritto di partecipare all'Assemblea Generale da parte dei delegati delle Associazioni aderenti è subordinato all'iscrizione della singola Associazione nel libro degli associati da almeno tre mesi e al regolare adempimento dell'obbligo di versamento della quota associativa sia dell'anno in corso che di quelli precedenti.

8.3 Ciascun avente diritto a partecipare all'Assemblea Generale del Coordinamento ha diritto ad esprimere un solo voto e, in caso di assenza e/o impedimento, potrà delegare un altro membro già avente diritto a partecipare all'Assemblea.

8.4 E' ammessa una sola delega.

8.5 L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea ne facciano richiesta; in tal caso il Presidente deve provvedere alla Convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve svolgersi entro gli ulteriori successivi 30 giorni.

8.6 Le convocazioni devono essere effettuate indirizzandole direttamente ai singoli aventi diritto a partecipare nonché in via impersonale agli Organi Amministrativi delle rispettive Associazioni Aderenti con modalità certe e documentate con un preavviso minimo di 15 giorni, anche utilizzando modalità telematiche (e-mail, fax, SMS, messaggio sul sistema di comunicazione di gruppo e/o chat in uso per le comunicazioni di servizio agli aderenti).

8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, oppure, in assenza di entrambi, da altra persona idonea scelta fra i membri del Consiglio Direttivo con votazione da adottarsi a maggioranza semplice dei presenti.

8.8 Nel caso che l'Assemblea sia convocata come seggio per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo essa dovrà essere presieduta dall'avente diritto a partecipare all'Assemblea che non sia candidato a cariche sociali più anziano di età, in qualità di garante verso tutti. Le candidature devono pervenire al Presidente uscente, al massimo entro 3 giorni prima della riunione del Seggio Elettorale. Questi deve provvedere entro 2 giorni prima della riunione del seggio alla convocazione del Consiglio Direttivo che provvederà a nominare la commissione di scrutinio la quale deve essere composta da 3 persone aventi diritto a partecipare all'Assemblea, ciascuna appartenente ad una diversa delle Associazioni aderente e che non siano a loro volta candidati a cariche sociali.

8.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, che non può aver



luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'inizio dell'orario di convocazione.

8.10 Le deliberazioni dell'Assemblea in via ordinaria sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto a voto presenti di persona o rappresentati.

L'Assemblea in via ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e indice la prima riunione del neoeletto organo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori o, in alternativa, nei casi previsti dall'art. 30 del codice del terzo settore e art. 15 del presente Statuto, in cui divenga obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo, i membri di tale Organo di Controllo, ovvero la società di revisione legale o il revisore legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- si esprime in via definitiva sui provvedimenti disciplinari assunti nei confronti delle Aderenti, in caso di ricorso contro il provvedimento adottato dall'Organo di amministrazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Aderenti in caso di ricorso contro il provvedimento di reiezione adottato dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio medesimo, attingendo alla graduatoria dei non eletti;
- Approvare/Ratificare gli eventuali regolamenti dell'Organizzazione e le loro eventuali modifiche emanati dall'Organo di Amministrazione;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

8.11 L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto,
- responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- trasformazione, fusione o scissione
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

8.12 La Maggioranza richiesta per l'approvazione di modifiche statutarie nonché per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti è costituita dal voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

8.13 La Maggioranza richiesta per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è rappresentata dal voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

8.14 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8.15 Possono partecipare alle Assemblee ma senza diritto di voto eventuali soggetti diversi che siano stati appositamente invitati dal Presidente;

8.16 Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal segretario dell'Associazione o in sua assenza previa delibera favorevole dell'Assemblea, da un suo delegato o da un consigliere e sottoscritto sia dal segretario che dal Presidente e conservato agli atti.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli aderenti. Al fine di assicurare democraticità e al contempo rappresentanza di tutte le aree territoriali esso è composto da un numero di membri equivalente a quello delle Associazioni aderenti, ciascuna delle quali esprime il proprio, potendo presentare un solo candidato in sede di Assemblea elettorale per il Consiglio Direttivo.

9.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di Amministrazione cessi dall'incarico, l'organo di amministrazione deve provvedere alla sua sostituzione deliberando la nomina del primo tra i non eletti, sempre rispettando la quota di riserva attribuita a ciascuna aderente, e salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati nella prima occasione immediatamente successiva; il successore permane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

9.3 Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

9.4 I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

1. elegge fra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente;
2. ratifica la nomina del Segretario e del Tesoriere così come proposti dal Presidente fra gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea;
3. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
4. approva lo schema di bilancio proposto dal tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
5. stabilisce l'ammontare della quota annuale di adesione da sottoporre all'assemblea;
6. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti disciplinari verso le associate;
7. stabilisce le norme per il funzionamento dell'organizzazione anche attraverso delibere e circolari attuative del presente statuto, che assumeranno efficacia vincolante per gli aderenti con il deposito presso la sede e la comunicazione a mezzo mail/SMS o altro sistema di messaggistica in uso per le comunicazioni di servizio a tutti gli aderenti;
8. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
9. ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza che siano stati adottati individualmente dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
10. delibera la sostituzione del primo dei non eletti nel caso di cessazione dalla carica di un membro del comitato esecutivo;

11. delibera la nomina di eventuali propri rappresentanti in Organi, Enti, Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza del Coordinamento;
12. autorizzare a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente alla stipula e sottoscrizione di convenzioni con Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private.
13. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

9.5 L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato ed, in assenza di entrambi, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

9.6 La prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto, già fissata dall'Assemblea elettorale, è presieduta dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, dal più anziano di età.

9.7 L'Organo di Amministrazione è convocato a mezzo e-mail/Sms/ altro equipollente sistema di messaggistica comprendente tutti i membri del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o con messaggio anche con preavviso di ventiquattro ore. In difetto di convocazione, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

9.8 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece, se nominato, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta al Presidente; in tal caso, la riunione deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.9 Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Tutti i membri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

9.10 .In caso di cessazione o dimissioni della maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo decade ed entro 30 giorni deve essere convocata l'assemblea delle Associazioni aderenti per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Dalla data della presentazione delle dimissioni e/o cessazione degli incarichi dei membri e sino al verificarsi degli adempimenti per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, quello dimissionario provvede solo agli affari correnti o di ordinaria amministrazione.

9.11 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo devono essere redatti in forma scritta, anche digitale, a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

9.12 La mancata partecipazione di un consigliere senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo ne determina la decadenza dalla carica.

9.13 I Membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza



dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.14 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto eventuali altri soggetti appositamente invitati dal Presidente.

Art. 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, salvo il caso dell'Assemblea indetta anche per il rinnovo delle cariche sociali; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con poteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

10.2 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.3 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato.

10.4 Nei casi di successione alla carica di Presidente, quello uscente deve predisporre unitamente al Tesoriere un verbale di "passaggio delle consegne" che contenga l'inventario e rappresenti patrimonio e situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Tale verbale deve essere sottoscritto anche da Presidente e Tesoriere subentranti e rimanere in originale agli atti.

10.5 In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente o al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, al più anziano di età, che dovrà convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente cessa dalla carica oltre che alla scadenza del mandato, anche allorquando ometta di provvedere alla convocazione dell'assemblea generale nel caso che gli sia stato richiesto da 1/10 degli associati.

10.7 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.8 Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere, salvo che per le spese inerenti la gestione ordinaria.

Art. 11 – Il Segretario

11.1 Segretario è nominato dal Presidente con ratifica del Consiglio Direttivo e può essere scelto fra i membri delle Associazioni aderenti al Coordinamento e non deve rivestire alcun incarico in seno al Coordinamento.



11.2 Il Segretario oltre ad eventuali altre funzioni amministrative delegategli dal Presidente, ha i seguenti compiti :

- a) provvede alla redazione e tenuta del registro dei verbali dell'Assemblea generale e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolge attività di supporto a favore del Presidente e del Consiglio Direttivo ai fini della corretta applicazione delle procedure che regolano la vita associativa e amministrativa dell'associazione.

11.3 In caso di assenza del Segretario, ne può fare le veci un consigliere.

Art. 12 – Il Tesoriere

12.1 Il Tesoriere è nominato dal Presidente con ratifica del Consiglio Direttivo, può essere scelto fra i membri delle Associazioni aderenti al Coordinamento e non deve rivestire alcun incarico in seno al Coordinamento.

12.2 Egli coadiuva il Presidente nella gestione delle procedure di spesa ed, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio da sottoporre prima al Comitato Direttivo e poi per la definitiva approvazione all'Assemblea ordinaria degli aderenti;
- b) provvede alla riscossione delle quote degli aderenti e di tutte le entrate previste, nonché al pagamento delle spese straordinarie che sono da disporsi a firma congiunta con il Presidente, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione, ed alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- d) provvede alla tenuta del registro dei beni inventariati.

Art. 13 – Bilanci

13.1 Ogni anno il Tesoriere predispone i progetti di bilancio che, previa approvazione del Consiglio Direttivo, vengono da lui esposti all'Assemblea ordinaria.

13.2 I documenti di bilancio sono redatti ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono in ogni caso risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio.

13.3 l'esercizio di bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli aderenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; il termine è prorogabile fino al 30 Giugno quando specifiche esigenze lo richiedano.

13.5 La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni.



13.6 Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati che lo vogliano consultare contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 14 – Il Collegio dei revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra gli aventi diritto a parteciparvi, ovvero, in caso di mancanza di candidature, anche fra i membri delle Associazioni aderenti al Coordinamento che non rivestano altri incarichi presso il Coordinamento medesimo. Il Presidente viene eletto in seno a tale organo fra i propri componenti.

14.2 Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione e verificare la regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.

14.3 Esso può agire di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno degli organi, oppure ancora su segnalazione scritta e sottoscritta anche di una sola associazione aderente; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.4 Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea ed ove ve ne siano le ragioni, produce una relazione sottoscritta ed allegata agli atti dell'assemblea.

14.5 Il Collegio può chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile.

Art. 15 – Organo di Controllo (eventuale) ex art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr.

15.1 L'Organo di Controllo, che potrà anche essere monocratico, dovrà essere eletto in alternativa e sostituzione rispetto al Collegio dei revisori dei conti al sopravvenire dei requisiti e condizioni di cui all'art. 30 c.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ mod e integr..

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

15.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

15.4 L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

15.6 I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

15.7 Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore

15.8 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 16 – Coordinatori di Settore

16.1 In relazione alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.

16.2 Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Art. 17 – Cariche Sociali ed Incompatibilità

17.1 Tutte le cariche sociali sono gratuite; ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

17.2 Tutte le cariche durano per cinque anni.

17.3 Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi.

17.4 Il Presidente non può essere nominato più di 2 volte consecutive, salvo in caso di mancanza di candidature alla carica.

17.5 Nel caso in cui un delegato all'Assemblea o membro di organo elettivo abbia perso la qualifica di socio nella propria associazione di appartenenza, decade automaticamente da ogni ruolo, funzione ed incarico, anche elettivo, che stia eventualmente ricoprendo nel Coordinamento e dovrà essere sostituito.

17.6 A garanzia dell'indipendenza dell'Organizzazione e nel rispetto dei principi della apoliticità e apoliticità propri dell'Associazione, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l'appartenenza ad Organi elettivi del Coordinamento è incompatibile con incarichi politici (es: carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e/o di Consiglio di Enti Locali Territoriali), amministrativi decisionali ed esecutivi nell'ambito di organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, nonché in istituzioni pubbliche e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

17.7 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità previste nel presente Statuto. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 18 - Patrimonio

18.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Risorse economiche

19.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. rendite patrimoniali;
4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, ovvero enti ed istituzioni private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. entrate o rimborsi derivanti da prestazioni di servizi da svolgere in convenzione con enti pubblici o altre organizzazioni pubbliche o private che devono espressamente prevedere le



funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, il coordinamento amministrativo ed organizzativo degli adempimenti. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo ;

7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e marginale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
10. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

19.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

19.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

19.4 Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 – Quota Sociale

20.1 L'importo della eventuale quota associativa posta a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non frazionabile e non rimborsabile. Va corrisposta entro il 31 Gennaio di ogni anno.

20.2 Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali

Art. 21 – Modifiche allo Statuto

21.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'iniziativa per proporre le suddette modifiche compete a:

- a) Consiglio Direttivo;
- b) Collegio dei Revisori;
- d) Almeno un terzo degli aderenti.



21.2 Le modifiche allo Statuto che siano state approvate entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa.

Art. 22 - Clausola compromissoria

22.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 23 - Scioglimento

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

23.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre associazioni ed organismi operanti nell'ambito dell'A.N.C., nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 24 - Rinvio

24.1 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 25 – Norme transitorie

25.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

25.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

25.3 Le modifiche del presente Statuto che incidono sulle cariche elettive o sui membri già eletti e con cariche in corso, produrranno effetti a decorrere dal prossimo rinnovo degli incarichi elettivi.

Bologna-Ferrara, il 29 giugno 2019

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

